



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Data del protocollo

Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni

LORO SEDI

Al Sigg. Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali

LORO SEDI

Al Sig. Direttore Generale dell' ASP

Al Sig. Commissario Straordinario per l'emergenza
Covid-19

MESSINA

Al Sig. Commissario Straordinario dall' A.O. Policlinico
Universitario G. Martino

Al Sig. Direttore Generale dell' A.O.
Papardo

MESSINA

e, per conoscenza

Al Sig. Presidente della Corte di Appello

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

MESSINA

OGGETTO: Elezioni politiche e regionali del 25 settembre 2022 – Articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84 – Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

referendarie dell'anno 2022 e "Addendum" – Circolari del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n. 24924 e n. 25769 del 10 e 18 maggio 2022.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 95 del 02.09.2022, per le elezioni in oggetto, ha ritenuto utile rappresentare le principali prescrizioni vigenti, che – in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni del 2020 e 2021 e per quelle dello scorso mese di giugno – intendono assicurare il pieno esercizio del diritto di voto attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento.

Pare opportuno richiamare il decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, che disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2022.

Innanzitutto, si rappresenta che per le elezioni politiche resta fermo quanto previsto:

- Dall'art. 31, co. 6 del DPR 361/1957 e, cioè, che «*Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna*»;
- Dall'art. 58, co. 4 del medesimo d.P.R. e, cioè, che «*Compiuta l'operazione di voto, l'elettore **consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente....stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna***».

In ragione di quanto sopra, pertanto, non potrà trovare applicazione, per le prossime elezioni politiche, l'art. 1 del D.L. 41/2022: **l'elettore, infatti, dovrà consegnare le schede votate al presidente di seggio e non potrà inserirle personalmente nelle urne.**

Premesso quanto sopra, poi, si conferma che trovano applicazione, anche per il turno elettorale del prossimo 25 settembre, le disposizioni attuative di cui al citato D.L. 41/2022, esplicitate nella circolare prefettizia prot. n. 40263 del 10.05.2022 (diramata in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum dello scorso 12 giugno), che di seguito si richiamano.

A) Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali nei Comuni privi di sezioni ospedaliere.

L'art. 52 del DPR 361/57 e l'art. 43 del DPR 570/60 dettano la disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere. Queste devono essere istituite negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Dette sezioni sono formate da sei componenti, i quali provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal Comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

Tuttavia, il D.L. 41/2022 ha previsto che, per le consultazioni elettorali del 2022 (e, dunque, anche per quelle del prossimo 25 settembre), debbano essere istituiti:

- 1) **sezioni elettorali ospedaliere** in tutte le strutture sanitarie **con almeno 100 posti-letto** in cui sono operativi **reparti Covid-19**, (art. 3 co. 1, lett. a)
- 2) **seggi speciali** presso le strutture ospedaliere **con meno di 100 posti letto** in cui sono operativi **reparti Covid**;

In tutti gli altri casi di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto e senza reparti covid possono operare **seggi volanti**.

Sarà cura delle competenti Autorità sanitarie impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali (art 3 comma 1, lettera c D.L. 41/2022).

Gli ufficiali elettorali dei Comuni dovranno predisporre tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Va evidenziato che il citato art. 3, Il comma, del D.L. n. 41/2022 prevede che sia **il Sindaco del Comune a costituire un seggio speciale** nel caso in cui sia impossibile istituire una sezione ospedaliere e/o un seggio speciale. A tale riguardo si riporta il testo dell'articolo:

"In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliere e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi,, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità". A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati" (art. 3, co. 2).

Anche per tale ipotesi è previsto che le competenti autorità sanitarie impartiscano le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Nei Comuni in cui non vi sono sezioni ospedaliere i seggi speciali istituiti per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, faranno riferimento a sezioni ordinarie e le schede votate verranno inserite nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto.

Inoltre, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più Comuni, può essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più Comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati (art. 3, comma 5 D.L. 41/2022).

Peraltro, è necessaria la certificazione verde COVID-19 per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato art. 3.

Infine, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento (**art 3 comma 7**).

B) Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

Alle elezioni del prossimo 25 settembre, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza (art. 4, comma 1 D.L. 41/2022).

A tal fine, ai sensi del successivo comma 2, **tra il 15 e 20 settembre p.v.** (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, **in data non anteriore all'11 settembre p.v.** (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

L'ufficiale elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore (**comma 3**):

- a) sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
 - alla sezione ospedaliera, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei Comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
 - al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il Sindaco ai sensi del **comma 4**

- a) provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- b) entro e non oltre il **24 settembre** (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:
 - la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.
 - Il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

Ai sensi del **comma 5**, il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

C) Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

Il Ministero dell'Interno fa, inoltre, presente che è istituito un fondo, per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che è attualmente in corso di emanazione (art. 5, comma 1 D.L. 41/2022).

Sempre al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da Covid-19, le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo (art. 5, co. 2 D.L. 41/2022).

D) Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 e successivo "Addendum"

Con nota n. 14446 dello scorso 31 agosto, il Ministero della Salute - Ufficio di Gabinetto ha confermato anche per le consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre le prescrizioni contenute nel "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

referendarie dell'anno 2022" (all. 1), sottoscritto in data 11 maggio 2022 dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute, secondo cui è necessario:

- Il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro);
- La rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente;
- La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Inoltre, occorre che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione, al fine di:

- a) Evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
- b) Assicurare che sia indossata la mascherina chirurgica da parte dei componenti dei seggi;
- c) Garantire l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale;
- d) Disporre una efficace informazione e comunicazione;

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza, è quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:

- Assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
- Predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del seggio;
- Ricordare l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Il successivo **"Addendum"** dell'8 giugno 2022 (all. 2) - sottoscritto dai medesimi Ministri ad integrazione e parziale modifica del Protocollo, precisa che *«con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS- COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato»*.

Si pregano, dunque, i Sigg. Sindaci ad osservare le anzidette indicazioni, dando la massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

E) Circolari del ministero della salute - direzione generale della prevenzione sanitaria n. 24924 del 10 maggio e n. 25769 del 18 maggio 2022.

Con nota n. 37285 dello scorso 26 agosto, il Ministero della Salute, ha altresì confermato tutte le prescrizioni previste dalle precedenti circolari n. 24924 e 25769 rispettivamente del 10 e del 18 maggio 2022 per la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento nonché presso RSA, già trasmesse a codesti Comuni con prefettizia n. 42286 del 14.05.2022.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati i dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

La predetta circolare prefettizia n. 42286 specifica, dettagliatamente, le modalità - ai fini della sicurezza sanitaria - da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid-19; nelle operazioni di vestizione e svestizione nelle operazioni di scrutinio.

Si precisa, peraltro, che le schede, dopo la votazione, devono essere depositate in un'apposita busta, distinte tra Camera e Senato da apposite fascette.

Si ricorda che l'art. 3, comma 4 del D.L. 4172022, ha previsto - al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 - la istituzione nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che *«Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse ...».*

F) Raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale del seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

G) Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

La circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle doverose procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 41/2022 (articolo 3, comma 1, lettera e).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni contenute nelle richiamate circolari, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le anzidette indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamati ad applicarle, affinché sia attuata ogni forma di collaborazione per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 41/2022, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si invitano le amministrazioni comunali a voler trasmettere a questa Prefettura all'indirizzo di posta elettronica elettorale.prefme@pec.interno.it, il prospetto (All.5) debitamente compilato, avendo cura di distinguere i dati sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare o in isolamento.

In particolare, il dato dovrà essere comunicato con due invii separati:



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- Il primo, **entro le ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022;**
- Il secondo, con i dati definitivi, **entro le ore 19.00 di domenica 25 settembre 2022.**

Si ringrazia per la collaborazione.

IL PREFETTO
(Di Stanza)
